

T I T O L O U L T I M O.

Disposizioni generali.

50. Col primo Luglio prossimo le Amministrazioni Dipartimentali cessano dalle loro funzioni. I loro archivj sono riuniti a quelli delle rispettive Prefetture. Le case ove risiedono le Amministrazioni sono consegnate ai Prefetti.

51. Prima del dì 15 Luglio i Prefetti innoltrano al Ministro delle Finanze lo stato delle spese annue occorrenti per l' Istruzione pubblica , per i Giudici , e Tribunali , per acque , e strade , in quella parte che attualmente stavano a carico dei Dipartimenti .

52. Il Ministro delle Finanze presenta alla sanzione del Re il Prospetto delle somme che per ciaschedun mese fino al compimento dell' anno corrente , devono esser poste a disposizione dei Prefetti per supplire alle spese indicate nell' articolo precedente .

53. Col primo Gennaro 1806 cessa qualunque spesa Dipartimentale , e tutte divengono Nazionali .

54. Il Ministro dell' Interno col principio di Luglio prossimo non accorda più ai Prefetti veruna somma speciale per le così dette spese di Cancelleria , d' ufficio , di mobili , e combustibili , di Polizia , di soldo agli impiegati , o per qualunque altro titolo particolare , ordinario , o straordinario .

55. In luogo di tali pagamenti il Ministro dell' Interno sopra gli articoli del *Budjét* generale dello Stato paga a ciaschedun Prefetto , o Vice Pre-

Num. 2.